

**Oggetto: Assegnazione della posizione organizzativa alla rag. Maria Letizia Springhetti Responsabile del Servizio Finanziario (livello evoluto categoria C) e all'ing. Matteo Montebugnoli Responsabile Servizio Tecnico (livello base categoria D), per il periodo dal 01.11.2020 al 31.12.2020 e per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021.**

### LA GIUNTA DELL'UNIONE

Vista la Delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 18 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto **"Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2020-2022. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi"**

- con la quale si sono individuati i seguenti responsabili di servizio:

| SERVIZIO                                                                                        | RESPONSABILE                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Servizio segreteria ed affari generali (Comuni di Romeno e Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia) | dott.ssa Franca Abram                         |
| Servizio segreteria ed affari generali (Comuni di Cavareno, Ronzone e Sarnonico)                | dott. Carlo Gius                              |
| Servizio affari finanziari (Comune di Cavareno e Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia)           | rag. Maria Letizia Springhetti                |
| Servizio affari finanziari (Comune di Romeno)                                                   | dott. Diego Grandi                            |
| Servizi affari finanziari (Comune di Ronzone)                                                   | dott. Diego Grandi                            |
| Servizio tributi                                                                                | Monica Zini                                   |
| Servizio edilizia privata e urbanistica/Patrimonio                                              | ing. Claudia Zadra                            |
| Servizio Lavori Pubblici /Patrimonio                                                            | ing. Matteo Montebugnoli                      |
| Servizi demografici (Comune di Romeno)                                                          | Valentina Gilli                               |
| Servizi demografici (Comune di Ronzone)                                                         | Milena Zuech                                  |
| Servizi demografici (Comune di Cavareno)                                                        | Laura Gasperi in sostituzione Lorenzi Daniela |

- dato atto che i Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone, ai sensi dell' articolo 20 dello Statuto dell'Unione dell'Alta Anaunia, hanno trasferito all'Unione le seguenti competenze con contestuale trasferimento delle connesse potestà amministrative:

- Segreteria comunale;
- Gestione economica e giuridica del personale;
- Gestione economica e finanziaria;
- Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;
- Ufficio tecnico;
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- Polizia locale (\*);
- Istruzione pubblica;
- Attività culturali e/o gestione dei beni culturali;
- Attività sportive e/o gestione delle strutture sportive;
- Attività nel settore turistico;
- Viabilità e circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica;

- n. Urbanistica e gestione del territorio;*
- o. Servizio idrico integrato;*
- p. Servizio smaltimento rifiuti;*
- q. Parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde;*
- r. Asili nido e servizi per l'infanzia e per i minori;*
- s. Servizio necroscopico e cimiteriale;*
- t. Servizi relativi al commercio.*

Vista la deliberazione N. 13 del 30.07.2019 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato la nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco.

Vista la conseguente nuova convenzione rep. Atti privati n. 47/2019 sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone;

vista la deliberazione consiliare nr. 1 di data 23.04.2020 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2020-2022;

Tutto ciò premesso

richiamato l'art. 150 "Posizioni organizzative per il personale dei Comuni e loro Consorzi, per le APSP e per le comunità di cui alla l.p. n. 3/2006" del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2019 dd. 1/10/2018 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali che così prevede:

1. Le Amministrazioni possono istituire, in rapporto alle proprie specifiche esigenze, particolari posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali; c. lo svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più Enti, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
2. Le Amministrazioni che intendano avvalersi di tale facoltà adotteranno specifico provvedimento per: a. individuare il numero di posizioni che si intendono attivare per l'anno di riferimento e le relative risorse; b. graduare le stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo; c. individuare l'ammontare massimo dell'indennità attribuibile; d. fissare i criteri di valutazione dei risultati raggiunti in funzione della liquidazione dell'indennità.
3. L'incarico viene conferito con atto scritto e motivato per un periodo massimo non superiore a cinque anni; esso è sottoposto a meccanismi di verifica annuale e può essere revocato di anno in anno dall'Amministrazione:
  - a. per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
  - b. per l'eliminazione del servizio, dell'attività o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;
  - c. per modifiche organizzative dell'Ente, che richiedano la ridefinizione globale delle posizioni organizzative esistenti.
4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della quota di retribuzione di cui al comma 2 dell'art. 151; il dipendente resta inquadrato nella categoria/livello di appartenenza.
5. La disciplina delle posizioni organizzative presuppone inoltre che gli Enti abbiano realizzato i seguenti interventi:
  - a. definizione dell'organizzazione dell'Ente e delle relative dotazioni organiche;
  - b. istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno, dei nuclei di valutazione, anche in forma consortile, o comunque di adeguati meccanismi di verifica dei risultati conseguiti.
6. Tali posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D, per effetto dell'incarico a termine di cui al comma 3.

7. Criteri generali e modalità di individuazione delle P.O. saranno definiti in sede di accordo di settore.

Richiamato l'art. 151 del medesimo documento, che recita:

“Retribuzione di posizione del personale dei Comuni e loro Consorzi, delle APSP e delle comunità di cui alla l.p. n. 3/2006 incaricato di posizioni organizzative” del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2019 dd. 1/10/2018 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali che così stabilisce:

1. La retribuzione accessoria del personale titolare delle posizioni di cui all'articolo precedente è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di Euro 6.000,00 ad un massimo di Euro 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun Ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate. Tale limite massimo può essere elevato fino a un massimo del 20% in sede di contrattazione di settore.

3. L'importo della retribuzione di risultato varia fino ad un massimo del 20% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale in unica soluzione.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.

5. Nei Comuni di quarta classe e di terza classe con meno di 3.000 abitanti l'importo massimo della retribuzione di posizione di cui all'articolo 10, comma 2, dell'accordo provinciale di data 9 agosto 2005, è fissato in € 10.000,00 annui lordi.

6. Resta confermato che i costi derivanti dalla istituzione delle posizioni organizzative sono a carico delle Amministrazioni. Preso atto che le suddette posizioni organizzative vanno conferite con atto scritto e motivato, per un periodo massimo non superiore a cinque anni, secondo le modalità di cui all'art. 16 e 17 dell'Accordo di settore dd. 08.02.2011, tutt'ora vigenti che di seguito si riportano: 1. art. 16, “modalità di conferimento delle posizioni organizzative”:

1. Le posizioni organizzative sono preventivamente individuate dall'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 129 e 130 del CCPL 20.10.2003 e con le modalità e i limiti indicati nell'allegata tabella D

Con specifico provvedimento le Amministrazioni dovranno:

a) individuare il numero di posizioni che intendono attivare per l'anno di riferimento entro i limiti di cui al comma 1 e le relative risorse;

b) graduare le stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo;

c) individuare l'ammontare delle indennità attribuite alle singole posizioni;

d) fissare gli obiettivi da raggiungere in funzione della liquidazione delle indennità connesse.

2. L'incarico di posizione organizzativa è conferito con atto scritto e motivato per un periodo massimo non superiore a cinque anni, ed è sottoposto a verifica annuale. Analoga verifica viene effettuata all'inizio di ciascun mandato consiliare. Per il conferimento degli incarichi le Amministrazioni tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristica dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali, ed esperienza acquisiti dal personale inquadrato nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D. Le funzioni di responsabile della prevenzione e protezione di cui all'art.31 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm., qualora in presenza dei requisiti previsti dall'art. 129 del CCPL 20.10.2003, possono giustificare l'attribuzione della posizione organizzativa.

3. L'incarico di posizione organizzativa può essere revocato di anno in anno dall'amministrazione:

a) per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;

b) per l'eliminazione del servizio, dell'ufficio o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;

c) per modifiche organizzative dell'Ente di qualsiasi natura, che richiedano la ridefinizione globale dell'assetto organizzativo dello stesso;

d) per assenze superiori a tre mesi continuativi, esclusa l'assenza per congedo di maternità/paternità e per infortuni;

4. Le amministrazioni prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva ed alla conseguente revoca dell'incarico, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato connessa. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

6. L'amministrazione informa le organizzazioni sindacali delle determinazioni di cui al comma 1. 2. art. 17 "altri criteri":

1. La retribuzione di posizione e di risultato decorrono dalla data di conferimento dell'incarico. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCPL 20.10.2003 e ss.mm. compreso il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione dello straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e referendarie nazionali e dell'indennità di polizia locale;

2. La retribuzione di risultato viene corrisposta sulla base della valutazione di cui all'allegato E, integrativa rispetto a quella prevista per il profilo di appartenenza. Resta salva la facoltà delle singole amministrazioni di adottare, previa contrattazione decentrata, diverse metodologie di valutazione del risultato raggiunto.

3. Ai fini pensionistici la retribuzione di posizione costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione.

4. La retribuzione di posizione viene corrisposta mensilmente per tredici mensilità.

5. La retribuzione di posizione è utile ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio dell'INPDAP.

Ritenuto, pertanto, in considerazione delle modalità organizzative degli uffici dell'Unione assegnare la posizione organizzativa ai seguenti dipendenti per il periodo dal 01.11.2020 al 31.12.2020 e in considerazione dell'avvicinarsi del nuovo anno anche per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021:

Springhetti Maria Letizia: nell'importo annuo lordo di Euro 10.000,00 da corrispondersi in tredici mensilità (importo mensile Euro 833,33), ed in proporzione al periodo ed al carico orario settimanale di lavoro assegnato; Precisato che, non avendo l'Ente adottato diverse metodologie di valutazione del risultato raggiunto dagli assegnatari della P.O., si procederà alla valutazione dei risultati raggiunti dagli incaricati di P.O., conformemente alla scheda di valutazione allegato E) all'accordo di settore dd. 08.02.2011, al fine dell'assegnazione dell'indennità di risultato di cui all'art. 151 comma 3, del C.C.P.L. 1.10.2018, oltre ad un massimo del 20% di tale ammontare (pari ad €1.340,00) per quota retribuzione di risultato, da attribuirsi previa valutazione effettuata secondo la griglia conforme alla tabella E dell'accordo di settore dd. 08.02.2011

Montebugnoli Matteo: nell'importo annuo lordo di Euro 11.000,00 da corrispondersi in tredici mensilità (importo mensile Euro 916,67), ed in proporzione al periodo ed al carico orario settimanale di lavoro assegnato; Precisato che, non avendo l'Ente adottato diverse metodologie di valutazione del risultato raggiunto dagli assegnatari della P.O., si procederà alla valutazione dei risultati raggiunti dagli incaricati di P.O., conformemente alla scheda di valutazione allegato E) all'accordo di settore dd. 08.02.2011, al fine dell'assegnazione dell'indennità di risultato di cui all'art. 151 comma 3, del C.C.P.L. 1.10.2018, oltre ad un massimo del 20% di tale ammontare (pari ad €1.340,00) per quota retribuzione di risultato, da attribuirsi previa valutazione effettuata secondo la griglia conforme alla tabella E dell'accordo di settore dd. 08.02.2011

Sottolineato infine che, ai sensi dell'art. 130 del CCPL 2002/2005 dd. 20.10.2003, tale indennità assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCPL; in particolare: l'Indennità area direttiva, il Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi, compreso il compenso per il lavoro straordinario;

Visto il vigente Regolamento Organico del personale dipendente; Visto il vigente C.C.P.L. Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 e ss.mm.. Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme. Vista la L.p.3/2006 e s.m.

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 185 della L.r. n. 2/2018, nonché l'attestazione di copertura finanziaria atti rilasciati dal Segretario in relazione all'incompatibilità sul presente provvedimento della sig.ra Maria Letizia Springhetti.

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di nomina del Responsabile del Servizio.

visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi per appello nominale ed accertati dal Segretario

### **DELIBERA**

1. di istituire, individuare e conferire, per i motivi meglio esposti ed elencati in premessa, la Posizione Organizzativa con riferimento alla rag. Maria Letizia Springhetti, Collaboratore contabile qualifica C - livello evoluto - incaricandola di raggiungere gli obiettivi che la programmazione comunale assegna alla competenza dell'Ufficio finanziario, prescritti dalla normativa vigente, dalla regolamentazione comunale e dalle direttive ed indicazioni sia vigenti che future, stabilendo che l'incarico abbia durata dal 01.11.2020 al 31.12.2021, con attribuzione di un importo annuo fissato in €10.000,00, oltre la tredicesima.
2. di attribuire altresì alla dipendente sopra nominata l'ulteriore compenso massimo del 20% del predetto ammontare (pari ad € 2.166,66) per quota retribuzione di risultato, da liquidarsi previa valutazione del conseguito grado di raggiungimento dei seguenti obiettivi alla medesima attribuiti, effettuata secondo griglia conforme alla tabella E dell'accordo di settore dd. 08.02.2011.
3. di istituire, individuare e conferire, per i motivi meglio esposti ed elencati in premessa, la Posizione Organizzativa con riferimento all'ing. Matteo Montebrugnoli, Funzionario tecnico qualifica D - livello base - incaricandola di raggiungere gli obiettivi che la programmazione comunale assegna alla competenza dell'Ufficio tecnico, prescritti dalla normativa vigente, dalla regolamentazione comunale e dalle direttive ed indicazioni sia vigenti che future, stabilendo che l'incarico abbia durata dal 01.11.2020 al 31.12.2021, con attribuzione di un importo annuo fissato in €11.000,00, oltre la tredicesima.
4. di attribuire altresì al dipendente sopra nominato l'ulteriore compenso massimo del 20% del predetto ammontare (pari ad € 2.383,33) per quota retribuzione di risultato, da liquidarsi previa valutazione del conseguito grado di raggiungimento dei seguenti obiettivi alla medesima attribuiti, effettuata secondo griglia conforme alla tabella E dell'accordo di settore dd. 08.02.2011.
5. di stabilire, quale atto di indirizzo, che i segretari comunali dovranno procedere con proprio provvedimento alla assunzione della spesa derivante dal presente provvedimento nei bilanci comunali di propria competenza nonché alla successiva liquidazione delle indennità riconosciute con il presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L
7. di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.